



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 433

Numero	Data
41	30-07-2019

AREA FINANZE

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE E AGGIO MAGIO E GIUGNO 2019.

Il sottoscritto GIUSEPPE SPOLZINO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile AREA FINANZE, nell'esercizio delle proprie funzioni;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il conferimento incarico n. 4 del 28/05/2019 a firma del Sindaco di dirigente Area Finanze a tempo determinato;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 29/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 07/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 96, in data 09/05/2019, esecutiva, ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 variazione di cassa (art. 175, comma 5-bis, lett. D), d.lgs. n. 267/2000";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Rendiconto esercizio 2018 e applicazione disavanzo disponibile al 31/12/2018;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34, in data 27/06/2019, esecutiva, ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 ex art. 175 del D. Lgs.n. 267/2000";

ACCERTATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) legge n. 190/2012;

PREMESSO CHE il servizio di riscossione costituisce un asse portante dell'autonomia finanziaria e tributaria degli enti locali, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo modalità e criteri volti a garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;

ATTESO che, sino ad oggi, la società Equitalia s.p.a ha svolto per conto di questo Ente l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali;

RICHIAMATI:

-l'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446 e s.m.i. che ha attribuito agli enti locali potestà regolamentare in materia di entrate proprie, demandando agli stessi enti la decisione circa le modalità di gestione e l'eventuale affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, sia spontanea che coattiva e stabilendo che, in assenza di una specifica determinazione in merito, continuassero ad applicarsi le disposizioni di leggi vigenti;

- l'articolo 53 del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446 e s.m.i. ha istituito l'Albo dei concessionari privati abilitati a svolgere per conto degli enti locali l'attività di gestione dei tributi e delle altre entrate di comuni e province;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/03/1999, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO, altresì, che l'articolo 7, comma 2, lettera gg ter del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12/07/2011, n. 106, nella sua formulazione attuale,

quale deriva dalle modifiche apportate dal decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011) nonché dal decreto legge n. 16/2012 (L. n. 44/2012) prevede:

alla lettera gg ter) l'abbandono da parte di Equitalia s.p.a. di tutte le attività di riscossione volontaria e coattiva svolte per conto dei comuni;

- alla lettera gg quater), che i Comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie, "sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al Regio Decreto 639/2010 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli stessi agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare";

- alla lettera gg septies che in caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446/1997 "la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente"

RILEVATO:

a) il decreto cosiddetto milleproroghe stabilisce: " al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg ter, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, e l'articolo 3, commi 24, 25 e 25 bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, sono stabiliti inderogabilmente al 30 giugno 2016 "

b) che i risultati derivanti dall'effettuazione della riscossione coattiva delle entrate comunali tramite ruolo sono stati complessivamente lenti ed insufficienti con una riscossione effettuata dal concessionario con percentuali molto modeste;

c) che i comuni nell'ambito della propria potestà regolamentare in materia di accertamento, liquidazione e riscossione delle proprie entrate ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 ed in virtù dell'articolo 7, comma 2, del D.L. 70/2011, sono legittimati ad affidare a terzi, anche disgiuntamente, le attività di accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate;

ATTESO che si è reso necessario procedere alla riscossione coattiva relativamente alle entrate tributarie, al fine di non pregiudicare il recupero dei crediti nei termini di legge;

VISTA la determina del Dirigente area Finanze n. 29 del 31/05/2018, con la quale si affidava il servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate comunali alla società Gamma Tributi Srl, via Rosa Jemma n. 2 – 84091 Battipaglia - P.IVA 02842830651, iscritta al n. 133 dell'albo dei soggetti abilitati istituito con Decreto del Ministero delle Finanze dell'11/09/2000, n. 289 ai sensi dell'articolo 53 comma 1 del D.Lgs. 446/1997, e regolarmente registrata sulla piattaforma elettronica del MEPA, e si procedeva ad impegnare le spese presunte a titolo di aggio sulle somme riscosse;

ATTESO che la società Gamma Tributi srl è in possesso di regolare licenza per l'esercizio dell'attività di recupero crediti e mandato all'incasso per conto terzi ex articolo 115 del T.U.L.P.S.;

VISTE le seguenti fatture elettroniche trasmesse dalla società Gamma Tributi S.r.l.:

- n. 432/19 del 08.07.19 pari ad euro 1.532,46, per aggio variabile sulle ingiunzioni incassate nel periodo 01/05/2019 – 30/06/2019;

VISTA la circolare n. 15/E del 13 aprile 2015 dell'agenzia entrate, la quale chiarisce che lo split payment non si applica nelle fattispecie nelle quali la PA non effettua alcun pagamento del

corrispettivo nei confronti del fornitore, come nel caso dei servizi di riscossione delle entrate, in quanto il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo spettantegli, trattenendolo dalle somme riversate alla PA;

VISTA la rendicontazione trasmessa in data 08/07/2019, prot. 10615, dalla società Gamma Tributi Srl, agli atti d'ufficio, con la quale vengono dettagliati al Comune di Sala Consilina gli incassi effettuati a titolo di riscossione coattiva per il periodo suddetto e precisamente:

Ingiunzioni su accertamenti ICI 2007: 2.280,19;

Ingiunzioni su accertamenti ICI 2009: 436,72;

Ingiunzioni su accertamenti IMU 2012: 2.126,75;

Ingiunzioni su accertamenti ICP 2008: 401,40;

Ingiunzioni su accertamenti ICP 2010: 286,02;

Ingiunzioni su accertamenti ICP 2012: 150,32;

Ingiunzioni su accertamenti TOSAP 2012: 93,46;

Ingiunzioni su accertamenti TOSAP 2013: 93,46;

Ingiunzioni su accertamenti TOSAP 2014: 93,45;

Ingiunzioni su solleciti CANONI IDRICI 2008-2009-2010-2011: 5.571,50;

Ingiunzioni su accertamenti TARES 2013: 2.870,39;

Ingiunzioni su accertamenti TARI 2014: 1.685,79;

Per un totale di euro 16.089,45;

PRESO ATTO che non era stata pagata interamente la fattura n. 51/19 del 11/02/2019 per un importo pari ad euro 3.807,82, per incapienza di somme incassate nel VI bimestre 2018;

CONSIDERATO pertanto che è stata riversata al comune di Sala Consilina, la differenza a credito dell'ente nelle seguenti date:

10/07/2019, provvisorio n. 1297, euro 10.749,18 (16.089,45 al netto delle somme di 1.532,46 e 3.807,82);

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'articolo 109, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO, altresì, l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DETERMINA

1) Di liquidare a favore della società Gamma tributi S.r.l. le seguenti fatture:
n. 432/19 del 08.07.19 pari ad euro 1.532,46, per aggio variabile sulle ingiunzioni incassate nel periodo 01/05/2019 – 30/06/2019;

sul bilancio 2019-2021, esercizio 2019, gestione competenza 2019, sul seguente capitolo di spesa:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO	P.F. V LIVELLO
393	1	04	1	103	1.3.2.3.999

29 del 01/01/2019;

2) Di emettere mandato per la restante somma pari ad euro 3.807,82 della fattura n. 51/19 del 11/02/2019;

3) Di dare atto che la somma liquidata trova copertura con gli incassi a residuo sui seguenti capitoli di entrata:

- 56, residuo 2013 (Tributo comunale per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARES - tributo principale), pari ad euro 2.870,39 da introitare in bilancio con l'emissione del relativo ordinativo di incasso;
- 58, residuo 2014, (Tassa sui Rifiuti TARI), pari ad euro 1.685,79 da introitare in bilancio con emissione del relativo ordinativo di incasso;
- 24 residuo 2012, (Accertamento I.C.I.: gettito arretrato e riscossioni coattive), pari ad euro 2.280,19 da introitare in bilancio con emissione del relativo ordinativo di incasso;
- 24 residuo 2014, (Accertamento I.C.I.: gettito arretrato e riscossioni coattive), pari ad euro 436,72 da introitare in bilancio con emissione del relativo ordinativo di incasso;
- 24 residuo 2017, (Accertamento I.C.I.: gettito arretrato e riscossioni coattive), pari ad euro 2.126,75 da introitare in bilancio con emissione del relativo ordinativo di incasso;
- 29 residuo 2012, (Accertamenti Imposta comunale sulla pubblicità: gettito arretrato), pari ad euro 401,40 da introitare in bilancio con emissione del relativo ordinativo di incasso;
- 29 residuo 2015, (Accertamenti Imposta comunale sulla pubblicità: gettito arretrato), pari ad euro 436,34 da introitare in bilancio con emissione del relativo ordinativo di incasso;
- 45 residuo 2015, (Accertamento Tassa Occupazione Spazi ed Are Pubbliche: gettito arretrato), pari ad euro 280,37 da introitare in bilancio con emissione del relativo ordinativo di incasso;
- 318 residuo, (Proventi dell'acquedotto comunale), pari ad euro 5.571,50 da introitare in bilancio con emissione del relativo ordinativo di incasso;

4) Di dare atto che nessun importo a titolo di iva trattenuta per scissione dei pagamenti è dovuto all'erario, come chiarito dalla circolare n. 15/E del 13 aprile 2015;

4) Di inoltrare copia e/o comunicazione della presente determinazione ai soggetti dell'art. 52

del vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi delle Ente.

Il Dirigente Area Finanze

Dr. Giuseppe Spolzino

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER RISCOSSIONE COATTIVA
ENTRATE TRIBUTARIE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE E AGGIO MAGIO E GIUGNO
2019.**

Copia della presente determinazione viene poi pubblicata all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune, per quindici giorni a partire dal 30-07-2019 al 14-08-2019

Lì, 30-07-2019

Il Responsabile
f.to DOTT. GIUSEPPE SPOLZINO

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì, 30-07-2019

Il Responsabile
DOTT. GIUSEPPE SPOLZINO